Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 265

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 26 settembre 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CIRCOLARI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1984, n. **605**.

Modificazioni allo statuto dell'Ente nazionale per l'energia elettrica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670, sulla organizzazione dell'ENEL;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, concernente il rinnovo di delega al Governo per l'emanazione di norme relative alla organizzazione e al trattamento tributario dell'ENEL e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'ENEL;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1967, n. 554, riguardante la soppressione del Comitato interministeriale per l'ENEL;

Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 856, recante modifica all'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 18 febbraio 1974, n. 40, recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670;

Visto lo statuto dell'ENEL approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1965, n. 1720, e successive modificazioni apportate con decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 692, e con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1005;

Vista la deliberazione n. 14556 del consiglio di amministrazione dell'ENEL in data 8 maggio 1984, che modifica gli articoli 6 e 12 dello statuto dell'ente;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° agosto 1984;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo unico

Sono approvate le allegate modifiche degli articoli 6 e 12 dello statuto dell'ENEL, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1965, n. 1720.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 14 agosto 1984

PERTINI

CRAXI — ALTISSIMO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *settembre* 1984
Registro n. 7 *Industria, foglio n.* 313

MODIFICAZIONI DEGLI ARTICOLI 6 E 12 DELLO STATUTO DELL'ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA

Il punto 8) dell'art. 6 dello statuto dell'ENEL è sostituito dal seguente:

« 8) delibera sulla nomina e sulla cessazione dal servizio del direttore generale, dei vice direttori generali (nel numero massimo di tre) e del personale direttivo (direttori e vice direttori centrali, direttori e vice direttori di compartimento, direttori di distretto, di settore e di centro e dirigenti con funzioni analoghe o equipollenti) nonché, su proposta del direttore generale, sulle promozioni e sulle misure disciplinari relative al suddetto personale; ».

Il primo comma dell'art. 12 dello statuto dell'ENEL è sostituito dal seguente:

« Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione con delibera soggetta all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Egli propone al consiglio di amministrazione la nomina dei vice direttori generali ed il conferimento delle relative deleghe. Le determinazioni del direttore generale concernenti le deleghe di funzioni con carattere di continuità debbono essere sottoposte all'approvazione del consiglio di amministrazione. Non possono essere delegate le funzioni che comportano, per loro natura, l'intervento diretto del direttore generale. Il vice direttore generale più anziano di età sostituisce il direttore generale in caso di assenza od impedimento di questi. ».

Le parole « Egli partecipa ... » del secondo comma dell'art. 12 dello statuto dell'ENEL sono sostituite dalle seguenti: « Il direttore generale partecipa ... ».

La lettera *i*) dell'art. 12 dello statuto dell'ENEL è soppressa.

La lettera *l*) dell'art. 12 dello statuto dell'ENEL diventa lettera « *i*) ».

Visto, *il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
ALTISSIMO

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 21 settembre 1984.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei territori costieri, dei territori contermini ai laghi, dei fiumi, dei torrenti, dei corsi d'acqua, delle montagne, dei ghiacciai, dei circhi glaciali, dei parchi, delle riserve, dei boschi, delle foreste, delle aree assegnate alle Università agrarie e delle zone gravate da usi civici.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Considerato che l'art. 9 della Costituzione affida alla Repubblica la tutela del paesaggio e del patrimonio artistico e storico della Nazione;

Considerato che la legge 22 luglio 1975, n. 382 ed il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, hanno affidato allo Stato e alle regioni la tutela del patrimonio paesaggistico, individuando, nella materia, competenze in molti casi cumulative e concorrenti;

Considerato che di fatto, specie nei tempi più recenti, lo Stato, e per esso il Ministero per i beni culturali e ambientali, e le regioni hanno agito convergentemente per la tutela di detti beni;

Rilevato che la molteplicità dei provvedimenti che sono stati o saranno adottati impone l'esigenza di un loro coordinamento metodologico e normativo, che, utilizzando gli strumenti giuridici esistenti, configuri nel suo insieme una disciplina coerente e perequata degli interessi in questione su tutto il territorio nazionale, presupposto indispensabile della redazione di piani paesistici;

Considerato che la situazione attuale è resa difforme e sperequata dalle forti disparità di tempi con cui si procede alla redazione dei piani paesistici, e che sono in vigore soltanto dieci piani paesistici;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il Ministro per i beni culturali e ambientali ha conservato in materia i seguenti poteri: *a*) il potere di integrare gli elenchi delle bellezze naturali e d'insieme; *b*) il potere di inibire lavori o disporne la sospensione, quando essi rechino pregiudizio a beni qualificabili come bellezze naturali anche indipendentemente dalla loro inclusione negli elenchi regionali;

Rilevato che le zone del territorio nazionale, ricadenti in fasce territoriali che segnano le grandi linee di articolazione del suolo e delle coste costituiscono di per se stesse, nella loro struttura naturale, il primo ed irrinunciabile patrimonio di bellezze naturali e d'insieme dello stesso territorio nazionale;

Considerato perciò che alle coste, ai fiumi, ai torrenti, ai corsi d'acqua, alle montagne, ai ghiacciai, ai circhi glaciali, ai parchi, alle riserve, ai boschi, alle foreste, alle aree assegnate alle Università agrarie, o destinate a usi civici, in quanto attualmente non siano soggetti a vincoli paesistici, deve essere assicurata una specifica tutela per il loro sopra indicato primario valore paesistico, e che detti beni costituiscono una realtà individuata sul territorio da evidenti caratteri fisici;

Rilevata altresì l'assoluta necessità di evitare il crescente degrado del patrimonio ambientale, emerso anche alla constatazione delle forze politiche e sociali ed a livello parlamentare in occasione della discussione dell'iniziativa legislativa sul condono edilizio;

Ritenuto che tale crescente degrado sottrae ininterrottamente agli organi competenti la possibilità di tener conto, nell'adozione di provvedimenti paesistici, delle essenziali caratteristiche morfologiche ed estetiche del territorio;

Considerato che appare, pertanto, indispensabile per le zone attualmente non disciplinate dai piani territoriali paesistici, il ricorso ai cennati poteri concernenti la individuazione delle zone da proteggere e l'adozione di provvedimenti cautelari urgenti per rendere più incisiva l'attuazione delle prescrizioni di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497 e il regolamento esecutivo approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, nonché l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale, di quelle a statuto ordinario e delle altre amministrazioni pubbliche e fermi restando i vincoli paesistici attualmente esistenti;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici che ha espresso in data 19 settembre 1984 il proprio parere ai sensi dell'art. 8, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, prescritte per « gli interventi, su e per i beni culturali, di particolare impegno »;

Decreta:

1) Ad integrazione degli elenchi delle bellezze naturali e d'insieme di cui ai punti 1, 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sono inclusi in essi, e sono quindi sottoposti a vincolo paesistico ai sensi della predetta legge — con eccezione dei centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'articolo 41-*quinquies*, lettera *a*), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dell'art. 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765 — i seguenti beni e luoghi:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

c) i fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua classificabili pubblici ai sensi del testo unico sulle acque dell'11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative ripe per una fascia di 150 metri ciascuna;

d) le montagne per la parte eccedente 1800 metri sul livello del mare;

e) i ghiacciai e circhi glaciali;

f) i parchi e le riserve, nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

g) i boschi e le foreste;

h) le aree assegnate alle Università agrarie e le zone gravate da usi civici.

Ai centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41-*quinquies*, lettera *a*), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dall'art. 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765, continua ad applicarsi la disciplina in vigore alla data di adozione del presente decreto.

2) Al fine di garantire le migliori condizioni di tutela delle bellezze naturali e d'insieme di cui ai numeri 1), 3) e 4) dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in vista dell'adozione di adeguati provvedimenti di pianificazione paesistica, i competenti organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali entro novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, individuano con indicazioni planimetriche e catastali, nell'ambito delle zone sopra indicate, nelle altre comprese negli elenchi redatti ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e ai sensi del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 ed, inoltre, in altre zone d'interesse paesistico le aree in cui sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio nonché opere edilizie e lavori.

Gli organi suddetti trasmettono gli elenchi entro i successivi trenta giorni al Ministro per i beni culturali e ambientali che, con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, approva gli elenchi stessi.

La notificazione del decreto avverrà secondo le formalità previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dal regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

3) Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Roma, addì 21 settembre 1984

p. *Il Ministro*: GALASSO

(4983)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 luglio 1984.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a quattro anni, con godimento 1° giugno 1984, emessi fino all'importo massimo di lire 1.500 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 210044/66-AU-65 del 21 maggio 1984, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1984, registro n. 18 Tesoro, foglio n. 290, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a quattro anni, con godimento 1° giugno 1984, fino all'importo massimo di lire 1.500 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 21 maggio 1984, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che l'importo dell'emissione dei titoli in parola è stato interamente sottoscritto;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, terzo comma, del decreto ministeriale n. 210044 del 21 maggio 1984, meglio specificato nelle premesse, l'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a quattro anni, con godimento 1° giugno 1984, emessi con il provvedimento medesimo fino all'importo di lire 1.500 miliardi, ammonta a nominali lire 1.500 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *agosto* 1984
Registro n. 28 *Tesoro, foglio n.* 48

(4944)

DECRETO 23 luglio 1984.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a sette anni, con godimento 1° giugno 1984, emessi fino all'importo massimo di lire 6.500 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 210045/66-AU-66 del 21 maggio 1984, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1984, registro n. 18 Tesoro, foglio n. 291, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a sette anni, con godimento 1° giugno 1984, fino all'importo massimo di lire 6.500 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 21 maggio 1984, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che l'importo dell'emissione dei titoli in parola è stato interamente sottoscritto;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, terzo comma, del decreto ministeriale n. 210045 del 21 maggio 1984, meglio specificato nelle premesse, l'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a sette anni, con godimento 1° giugno 1984, emessi con il provvedimento medesimo fino all'importo di lire 6.500 miliardi, ammonta a nominali lire 6.500 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *agosto* 1984
Registro n. 28 *Tesoro, foglio n.* 49

(4945)

DECRETO 20 settembre 1984.

Emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° ottobre 1984.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 35 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (legge finanziaria 1984), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dieci anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 29 dicembre 1983, n. 744, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1984;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro fino all'importo massimo di nominali lire 8.000 miliardi, della durata di sette anni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta una emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 8.000 miliardi, della durata di sette anni, con godimento 1° ottobre 1984, al prezzo di emissione di L. 99,75 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° aprile 1985, è pari all'8%.

Il tasso d'interesse semestrale per le cedole successive verrà determinato aggiungendo 60 centesimi alla media aritmetica dei tassi semestrali di rendimento dei BOT di scadenza a sei mesi, relativi alle aste tenutesi nei mesi di gennaio e febbraio per le cedole con godimento 1° aprile e pagabili il 1° ottobre successivo, e nei mesi di luglio e agosto per le cedole con godimento 1° ottobre e pagabili il 1° aprile successivo.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso semestrale di rendimento è pari alla differenza fra 100 ed il prezzo d'asta dei BOT a sei mesi, divisa per il prezzo stesso.

Il prezzo per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma è pari:

a) in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato fra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

b) in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra i prezzi delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie ed il prezzo di aggiudicazione delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a sei mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso semestrale disponibile.

I tassi d'interesse relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario da lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

In sede di sottoscrizione, la richiesta di titoli del taglio da lire 1 milione è ammessa limitatamente alla frazione di capitale nominale sottoscritto inferiore a lire 5 milioni.

Non sono ammesse operazioni di riunione, né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, esse non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° aprile ed al 1° ottobre di ogni anno.

La prima cedola è pagabile il 1° aprile 1985 e l'ultima il 1° ottobre 1991.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° ottobre 1991.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. Le operazioni di sottoscrizione avranno inizio il 1° ottobre 1984 e termineranno il giorno 5 dello stesso mese, salvo chiusura anticipata e con riserva di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare delle sottoscrizioni raccolte risulti superiore all'importo massimo indicato nell'art. 1.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di collocamento saranno regolati dalle norme contenute dalla convenzione stipulata in data 27 dicembre 1982, come risulta modificata dalla convenzione stipulata in data 14 gennaio 1984, con la quale è stato convenuto che la Banca stessa può:

assumere l'intera emissione, salvo restituire, al termine delle operazioni di collocamento, i certificati che non risultino collocati e la provvigione appresso indicata;

avvalersi di aziende e istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento;

accettare in pagamento dai sottoscrittori anche i certificati di credito del Tesoro biennali di scadenza 1° ottobre 1984, corrispondendo all'esibitore la differenza tra il valore nominale dei titoli versati ed il prezzo di emissione dei nuovi certificati.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale di cui all'art. 1, una provvigione di collocamento dell'1%.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto od in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

In relazione alla possibilità di accettare in pagamento dai sottoscrittori CCT biennali di scadenza 1° ottobre 1984, per l'importo di lire 5.500 miliardi, verrà riconosciuta alla Banca d'Italia un'ulteriore provvigione dello 0,05% sull'ammontare nominale dei titoli in scadenza.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Entro il 5 ottobre 1984, la Banca d'Italia provvederà a versare in un deposito provvisorio, in contanti, da costituire a nome della Direzione generale del tesoro presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore di nominali lire 8.000 miliardi di nuovi certificati, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7, con bonifico di tre giorni di interesse.

In relazione a quanto previsto dall'art. 7, al termine delle operazioni di collocamento la predetta sezione di tesoreria procederà all'estinzione del deposito provvisorio in contanti contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione della somma restante alla Banca d'Italia.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da 14 cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » «MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1984-1991 » « EMISSIONE 1° OTTOBRE 1984 ».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1984-1991 » « EMISSIONE 1° OTTOBRE 1984 ». Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice A.B.I.; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella misura stabilita dal primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1984-1991 » « EMISSIONE 1° OTTOBRE 1984 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: bleu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: bleu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1.000 milioni: verde-grigio,
mentre, per quanto attiene le leggende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle leggende stesse.

La carta filigranata è colorata:
taglio da lire 1 milione: in rosso;
taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1.000 milioni: in giallo.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1985 al 1991, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1991, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *settembre* 1984
Registro n. 30 *Tesoro, foglio n.* 247

(4984)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 20 settembre 1984.

Modificazione al decreto ministeriale 30 giugno 1984 relativo al pagamento del premio e del premio complementare per la nascita dei vitelli per la campagna 1984-85.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 1354/84 della commissione, del 16 maggio 1984, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla concessione di un premio per la nascita dei vitelli durante la campagna di commercializzazione 1984-85;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1984 relativo al pagamento del premio e del premio complementare per la nascita dei vitelli per la campagna 1984-85;

Visto il D.P.A. dell'11 luglio 1984 per la concessione del premio e del premio complementare per la nascita dei vitelli in applicazione del regolamento (CEE) numero 1064/84 del Consiglio del 16 aprile 1984;

Considerate le difficoltà incontrate dalle regioni per la divulgazione delle norme di applicazione e la conseguente impossibilità di rispettare i termini prescritti per la presentazione delle domande da parte degli allevatori;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 4 del decreto ministeriale 30 giugno 1984 è modificato come segue:

Per la concessione del premio gli allevatori, detentori della vacca genitrice, devono presentare domanda agli organismi designati dalle regioni, rispettando le disposizioni di applicazione che saranno emanate dall'A.I.M.A.

La domanda deve essere presentata entro novanta giorni dalla nascita del vitello e comunque in tempo utile per consentire l'accertamento, da parte degli organi regionali di controllo, del rispetto degli obblighi di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1354/84 della commissione.

L'obbligo di mantenimento in vita del vitello di cui all'art. 1 del succitato regolamento (CEE) può essere trasferito ad altri con notifica di tale trasferimento, da parte dell'allevatore detentore della vacca genitrice, allo stesso ufficio presso il quale è stata presentata la domanda del premio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1984

Il Ministro: PANDOLFI

(4985)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 8 settembre 1984.

Autorizzazione all'ospedale « S. Giovanni » di Roma al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza presentata dal presidente della U.S.L. RM/9 in data 14 marzo 1983, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare, presso l'ospedale « S. Giovanni » di Roma, le operazioni di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 22 ottobre 1983;

Sentito il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore di sanità - sezione III, in data 5 giugno 1984;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopranominata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982, relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

La divisione oculistica dell'ospedale « S. Giovanni » di Roma è autorizzata alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea in cornee non vascolarizzate da cadavere prelevate in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui ai punti *a)* e *b)* dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso le sale operatorie della divisione oculistica dell'ospedale « S. Giovanni » di Roma dai seguenti sanitari, per le operazioni di prelievo:

Restivo prof.ssa Maria Luisa, primario oculista;

Negroni dott. Gaetano, aiuto oculista;

Iannetti dott. Francesco, aiuto oculista f.f.;

Porzio dott. Mario, aiuto oculista f.f.;

Zilli dott.ssa Renata, assistente oculista;

Garofali dott. Giulio, assistente oculista;

Lanzetta dott. Lucio, assistente oculista,

e dai seguenti sanitari per le operazioni di trapianto:

Restivo prof.ssa Maria Luisa, primario oculistica;

Negroni dott. Gaetano, aiuto oculista;

Iannetti dott. Francesco, aiuto oculista f.f.;

Porzio dott. Mario, aiuto oculista f.f.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga rinnovata tempestivamente l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 5.

Il presidente della U.S.L. RM/9 è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 settembre 1984

Il Ministro: DEGAN

(4896)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 10 gennaio 1984, n. **606**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Federazione italiana contro la tubercolosi, in Roma.

N. 606. Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della Federazione italiana contro la tubercolosi, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1984
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 379

DECRETO 9 aprile 1984, n. **607**.

Assegnazione di tredici posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Napoli.

N. 607. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, tredici posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati all'Università di Napoli come segue:

Prima facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di chimica biologica . . . . . posti 1
istituto di medicina legale . . . . . . » 2
istituto di psicologia . . . . » 1
istituto di clinica otorinolaringoiatrica . » 1
istituto di patologia generale . . . . . » 1
istituto di chirurgia del cuore e grossi vasi » 1

Seconda facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di endocrinologia . . . . . . posti 1
istituto di patologia generale (per le esigenze della prima cattedra) . . . . . . » 1
centro trasfusionale . . . . » 2
istituto di chimica biologica (per le esigenze della prima cattedra) . . . . . . » 2

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1984
Registro n. 53 *Istruzione, foglio n.* 392

DECRETO 26 aprile 1984, n. **608**.

Assegnazione di quattro posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Napoli.

N. 608. Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, quattro posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati all'Università di Napoli come segue:

Prima facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di anatomia chirurgica (corso di insegnamento di patologia chirurgica) . . posti 1

Seconda facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di chirurgia del cuore e grossi vasi . . . . posti 1
istituto di patologia generale . . . . . » 1
clinica odontostomatologica (per le esigenze del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria . . . . » 1

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1984
Registro n. 53 *Istruzione, foglio n.* 387

DECRETO 26 aprile 1984, n. **609**.

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Roma.

N. 609. Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato all'istituto di microbiologia (per le esigenze della quarta cattedra) della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1984
Registro n. 53 *Istruzione, foglio n.* 389

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Elettropadana Century, con sede e stabilimento in Brescia (già Elettropadana S.n.c.), è prolungata all'11 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Armi Renato Gamba, con sede e stabilimento in Gardone Val Trompia (Brescia), è prolungata all'11 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ing. B. Barsanti, impresa di costruzione, con stabilimento in Napoli-Agnano, e prolungata al 25 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Motori Bassani, con sede e stabilimento in Lodi (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo 5 dicembre 1983 al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Ambrogio Binda, con sede in Milano e stabilimento in Vaprio d'Adda (Milano) e Crusinallo (Torino), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Fratelli Merlo di Merlo G. e C., in Villanova di Mondovì (Cuneo), è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifattura lombarda S.p.a., con sede e stabilimento in Leffe (Bergamo), è prolungata all'8 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Walker Pen, con sede e stabilimento in Settimo Torinese (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 settembre 1983 al 4 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Umbria mineraria, con sede in Milano e stabilimento in Nocera Umbra (Perugia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1983 al 1° gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglie di Sevres, con sede in Carpi (Modena) e stabilimento di Rubiera (Reggio Emilia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 26 settembre 1983 al 25 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ariflex, con sede in Caronno Pertusella (Varese) e stabilimento di Alessandria, è prolungata al 22 febbraio 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ariflex, con sede in Caronno Pertusella (Varese) e stabilimento di Caronno Pertusella (Varese), è prolungata al 20 settembre 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Somma S.p.a., con sede in Somma Lombardo (Varese) e stabilimenti in Somma Lombardo (Varese) e Somma Lombardo, località Molino Risella e Mornago (Varese), è prolungata al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie Castelli Ceccato di Alte Ceccato di Montecchio Maggiore (Vicenza), è prolungata al 4 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liri industriale, con sede e stabilimento in Nichelino (Torino), è prolungata al 1° gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Irmel di Novara, con sede e stabilimento in Omegna (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 ottobre 1983 al 29 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.L.M.A.C., con sede e stabilimento in Cafasse (Torino), è prolungata al 26 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meroni e C. industrie metallurgiche, con sede in Milano e stabilimento in Torino, è prolungata al 18 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta De Valle Marcello, con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 6 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa gomma sud di Teramo, è prolungata al 4 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Tontini pesca S.r.l. di Anzio (Roma), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 agosto 1983 al 5 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Wierer S.p.a., con sede in Chienes (Bolzano) e stabilimento in Fiano Romano (Roma), è prolungata al 23 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Officine meccaniche omegnesi - O.M.O. di Omegna (Novara), è prolungata al 4 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Puleggia, con sede e stabilimento in Castelfranco Veneto (Treviso), è prolungata al 22 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sigismondo Piva, con sede in Milano e stabilimenti in Valdobbiadene (Treviso) e Pedavena (Belluno), è prolungata al 27 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Faesite S.p.a., con sede in Padova e stabilimento in Faé di Longarone (Belluno), è prolungata al 4 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicme motori, in Torino, è prolungata al 29 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal Laboratorio farmaco biologico Crosara S.p.a. di Pomezia (Roma), è prolungata al 15 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla F.lli Moruzzi S.p.a., con sede e stabilimento in Lavis (Trento), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 marzo 1983 al 18 settembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla F.lli Moruzzi S.p.a., stabilimento di Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 maggio 1983 al 13 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Siso, in Mergozzo (Novara), è prolungata al 25 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saracen Italy, in Cerano (Novara), è prolungata al 25 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società cooperativa lavoranti in lime, con sede e stabilimento in Grugliasco (Torino), è prolungata all'11 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Manifattura Corona S.p.a., con sede in Bovolenta e stabilimento in Bagnoli di Sopra (Padova), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 luglio 1983 al 15 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emilio De Magistris, con sede e stabilimento in Bagnolo Cremasco (Cremona), è prolungata al 13 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Elettropadana Century, con sede e stabilimento in Brescia (già Elettropadana S.n.c.), è prolungata all'11 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Armi Renato Gamba, con sede e stabilimento in Gardone Val Trompia (Brescia), è prolungata al 10 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ing. B. Barsanti, impresa di costruzione, con stabilimento in Napoli-Agnano, è prolungata al 24 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Novi motori Bassani, con sede e stabilimento in Lodi (Milano), è prolungata al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Ambrogio Binda, con sede in Milano, conca Fallata, è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Fratelli Merlo G. e C., in Villanova di Mondovì (Cuneo), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifattura lombarda S.p.a., con sede e stabilimento in Leffe (Bergamo), è prolungata all'8 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Walker Pen, con sede e stabilimento in Settimo Torinese (Torino), è prolungata al 3 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Umbria mineraria, con sede in Milano e stabilimento in Nocera Umbra (Perugia), è prolungata al 1° aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglie di Sevres con sede in Carpi (Modena) e stabilimento in Rubiera (Reggio Emilia), è prolungata al 24 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ariflex, con sede in Caronno Pertusella (Varese) e stabilimento di Alessandria, è prolungata al 22 agosto 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ariflex, con sede in Caronno Pertusella (Varese) e stabilimento di Caronno Pertusella (Varese), è prolungata al 24 marzo 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Somma S.p.a., con sede in Somma Lombardo (Varese) e stabilimenti di Somma Lombardo (Varese) e Somma Lombardo, località Molino Risella e Mornago (Varese), è prolungata al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie Castelli Ceccato di Alte Ceccato di Montecchio Maggiore (Vicenza), è prolungata al 3 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liri industriale, con sede e stabilimento in Nichelino (Torino), è prolungata al 1° aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Irmel di Novara, con sede e stabilimento in Omegna (Novara), è prolungata al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ilmac, con sede e stabilimento in Cafasse (Torino), è prolungata al 27 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meroni e C. industrie metallurgiche, con sede in Milano e stabilimento in Torino, è prolungata al 17 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta De Valle Marcello, con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 5 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Tontini Pesca S.r.l. di Anzio (Roma), è prolungata al 6 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Wierer S.p.a., con sede in Chienes (Bolzano) e stabilimento in Fiano Romano (Roma) è prolungata al 22 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Officine meccaniche omegnesi - O.M.O. di Omegna (Novara), è prolungata al 3 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Puleggia, con sede e stabilimento in Castelfranco Veneto (Treviso), è prolungata al 22 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sigismondo Piva, con sede in Milano e stabilimenti in Valdobbiadene (Treviso) e Pedavena (Belluno), è prolungata al 27 novembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Faesite S.p.a., con sede in Padova e stabilimento a Faé di Longarone (Belluno), è prolungata al 4 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicme motori, in Torino, è prolungata al 7 agosto 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal Laboratorio farmaco biologico Crosara S.p.a. di Pomezia (Roma), è prolungata al 15 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla F.lli Moruzzi S.p.a., con sede e stabilimento in Lavis (Trento), è prolungata al 15 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla F.lli Moruzzi S.p.a., stabilimento di Roma, è prolungata al 15 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Siso, in Mergozzo (Torino), è prolungata al 25 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saracen Italy, in Cerano (Novara), è prolungata al 24 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società cooperativa lavoranti in lime, con sede e stabilimento in Grugliasco (Torino), è prolungata al 10 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emilio De Magistris, con sede e stabilimento in Bagnolo Cremasco (Cremona), è prolungata al 12 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Manifattura Corona S.p.a., con sede in Bovolenta e stabilimento in Bagnoli di Sopra (Padova), è prolungata al 15 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stampotecnica, in Moncalieri (Torino), è prolungata al 16 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 settembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. P.G.M. - Polveri e graniglie metalliche, con sede e stabilimento in Trezzano sul Naviglio (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 luglio 1982 al 9 gennaio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 settembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. P.G.M. - Polveri e graniglie metalliche, con sede e stabilimento in Trezzano sul Naviglio (Milano), è prolungata al 10 aprile 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 settembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. P.G.M. - Polveri e graniglie metalliche, con sede e stabilimento in Trezzano sul Naviglio (Milano), è prolungata al 10 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 settembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. P.G.M. - Polveri e graniglie metalliche, con sede e stabilimento in Trezzano sul Naviglio (Milano), è prolungata al 9 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. P.G.M. - Polveri e graniglie metalliche, con sede e stabilimento in Trezzano sul Naviglio (Milano), è prolungata all'8 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 settembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. P.G.M. - Polveri e graniglie metalliche, con sede e stabilimento in Trezzano sul Naviglio (Milano), è prolungata all'8 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 settembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle S.p.a.:

1) Fit ferrotubi, sede Milano;
2) Fit ferrotubi, stabilimento di Sestri Levante (Genova);
3) Fit ferrotubi Corbetta, stabilimento di Corbetta (Milano);
4) Fit ferrotubi Genova, stabilimento di Genova;
5) Fit ferrotubi Alessandria, stabilimento di Alessandria;
6) Fit ferrotubi Cuneo, stabilimento di Madonna dell'Olmo (Cuneo);
7) Fit ferrotubi Torino, stabilimento di Collegno (Torino);
8) Fit ferrotubi commerciale, stabilimenti di Segrate e Corbetta Milano);
9) Fit ferrotubi Varese, stabilimento di Castronno (Varese);
10) Fit ferrotubi Brescia, stabilimento di Brescia;
11) Fit ferrotubi Mantova, stabilimento di Virgilio (Mantova);
12) Fit ferrotubi Verona, stabilimento di Colognola ai Colli (Verona);
13) Fit ferrotubi Padova, stabilimento di Padova;
14) Fit ferrotubi Udine, stabilimento di Udine;
15) Fit ferrotubi Parma, stabilimento di Parma;
16) Fit ferrotubi Reggio Emilia, stabilimenti di Reggio Emilia e Modena;
17) Fit ferrotubi Bologna, stabilimenti di Bologna e Forlì;
18) Fit ferrotubi Firenze, stabilimento di Firenze;
19) Fit ferrotubi Livorno, stabilimento di Guasticce (Livorno);
20) Fit ferrotubi Ancona, stabilimento di Ancona;
21) Fit ferrotubi Roma, stabilimento di Roma;
22) Fit ferrotubi Bari, stabilimento di Bari;
23) Fit ferrotubi Napoli, stabilimento di Napoli;
24) Fit ferrotubi Cagliari, stabilimento di Villaspeciosa (Cagliari),

è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 settembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti lavoranti nel settore per la fabbricazione di prodotti in amianto-cemento (fibro-cemento), codice Istat 243.1, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 marzo 1984 al 9 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 settembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Insar, con sede in Porto Torres e unità produttive di Porto Torres, Assemini e Ottana, è prolungata al 21 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 settembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. So.Co.Met., con sede legale e stabilimento in Sesta Codano (La Spezia) ed uffici di Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 settembre 1983 all'11 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 settembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carrara & Matta, con sede sociale e stabilimento in Torino, è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 settembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Refradige, con sede legale in Milano e stabilimento in Mezzocorona (Trento), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 gennaio al 15 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 settembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Minerva di Spoleto, località S. Chiodo (Perugia), è prolungata al 20 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 settembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. So.Co.Met., con sede legale e stabilimento in Sesta Godano (La Spezia) ed uffici di Milano, è prolungata al 10 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 settembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. P.G.M. - Polveri e graniglie metalliche, con sede e stabilimento in Trezzano sul Naviglio (Milano), è prolungata all'8 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4833)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di insegnamenti universitari da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti i seguenti insegnamenti alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento, per l'anno accademico 1984-85:

UNIVERSITÀ DI ANCONA

Facoltà di economia e commercio (corso di laurea in economia e commercio):

istituzioni di diritto privato;
lingua inglese.

UNIVERSITÀ DI CHIETI

Facoltà di medicina e chirurgia (corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria):

anestesia generale e speciale odontostomatologica;
fisica medica;
odontoiatria conservatrice (2°, 3° e 4° anno);
materiali dentari;
igiene ed odontoiatria preventiva e speciale epidemiologica).

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di medicina e chirurgia (corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria):

chirurgia maxillo-facciale.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Prima facoltà di medicina e chirurgia (corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria):

paradontologia;
pedodonzia.

UNIVERSITÀ « LA SAPIENZA » DI ROMA

Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali (corso di laurea in scienze statistiche ed economiche):

geometria analitica;
istituzioni di analisi matematica.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di medicina e chirurgia (corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria):

materiali dentari;
microbiologia (sem.);
odontoiatria conservatrice;
ortognatodonzia e gnatologia (funzione masticatoria);
paradontologia;
pedodonzia (sem.);
protesi dentaria.

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di agraria (corso di laurea in scienze della produzione animale):

economia e politica agraria.

UNIVERSITÀ DI VERONA

Facoltà di economia e commercio (corso di laurea in lingue e letterature straniere):

lingua e letteratura inglese (sdoppiato).

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO

Facoltà di agraria (corso di laurea in scienze agrarie):

valutazioni morfo-funzionali degli animali in produzione zootecnica;
idraulica agraria;
entomologia agraria;
coltivazioni arboree.

Gli aspiranti al trasferimento agli insegnamenti in parola, i quali siano incaricati stabilizzati ovvero abbiano maturato il triennio d'incarico di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, per sottoporsi al giudizio di idoneità a professore associato, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si ritiene dover precisare che il trasferimento dei candidati prescelti dalla facoltà potrà aver luogo solo a condizione che alla data del 1° novembre 1984 non siano intervenute modifiche nel loro *status* personale e a condizione, altresì, che l'insegnamento stesso non sia stato coperto da docente di ruolo.

(4909-4990)

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre (ruolo professori prima fascia), alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Seconda facoltà di medicina e chirurgia:

ginecologia ed ostetricia.

Facoltà di giurisprudenza:

diritto canonico.

UNIVERSITÀ « LA SAPIENZA » DI ROMA

Facoltà di scienze politiche:

diritto ecclesiastico italiano e comparato.

UNIVERSITÀ DI SASSARI

Facoltà di medicina e chirurgia:

patologia ostetrica e ginecologica;
clinica psichiatrica.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4989)

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al merito civile

Il Presidente della Repubblica, con decreto 5 dicembre 1978, sulla proposta del Ministro dell'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 4 della legge 20 giugno 1956, n. 658, ha conferito le seguenti ricompense al merito civile alle persone sottoindicate, in riconoscimento delle azioni meritorie di seguito a ciascuna riportate:

Medaglie d'argento

Giovanni Genasi, 1936-1951. — « Con abnegazione e spirito di sacrificio non comune si prodigava, anche a rischio della propria vita, in molteplici azioni di soccorso portate felicemente a termine. Con il suo generoso comportamento dava magnifico esempio di ardimento e di eccezionale umana solidarietà ».

Ispettore generale dei vigili del fuoco ing. Vincenzo Salzano (alla memoria), ispettore superiore dei vigili del fuoco ing. Mario Pirani, ispettore superiore dei vigili del fuoco ing. Vito Antonio Giacomino, dirigente superiore dei vigili del fuoco Carmelo Miggiano, perito capo dei vigili del fuoco Giancarlo Candiani, perito dei vigili del fuoco Alessandro Salvatori, capo reparto dei vigili del fuoco Eugenio Esposito, vice capo reparto dei vigili del fuoco Giacomo Zatti, vice capo reparto dei vigili del fuoco Mario Corte de Checco, capo squadra dei vigili del fuoco Giuseppe Cesana, vigile del fuoco Alberto Nani, vigile del fuoco Carlo Amedeo Radaelli, vigile del fuoco Pantaleo Spina, il 9 settembre 1975 in Milano Rogoredo. — « In occasione di una copiosissima fuoruscita di ammoniaca-anidra da un vagone cisterna deragliato in una stazione di una grande città, che provocava una grave situazione di pericolo per gli abitanti della zona con conseguente interruzione del traffico ferroviario, operava, nottetempo, in presenza di nube tossica, unitamente ad altri animosi. Dopo lunghe e complesse operazioni, svolte con grande perizia ed instancabile impegno, riusciva a dissolvere la nube gassosa e a scongiurare ulteriori danni a persone e cose. Mirabile esempio di alto senso del dovere e di operante umana solidarietà ».

Medaglie di bronzo

Walter Lunian, il 23 novembre 1976 in Venezia. — « Generosamente accorreva in soccorso di una donna che, caduta accidentalmente in un canale, rischiava di annegare, riuscendo, da sopra un natante, a trarla in salvo a bordo ».

Marittimo Domenico Pintimalli, il 17 marzo 1977, oceano Atlantico. — « Durante la navigazione sull'oceano Atlantico riusciva a trattenere con fulminea azione un uomo che, in stato di etilismo acuto, scavalcato il parapetto della nave rischiava di cadere in mare ».

Luigi Berretti e Luciano Carli, il 26 luglio 1977 in Marina di Castagneto Carducci (Livorno). — « Addetto a servizio di spiaggia in uno stabilimento balneare, con prontezza e decisione si slanciava, unitamente ad altro generoso, nelle agitate acque del mare riuscendo a trarre in salvo sei giovani in procinto di annegare ».

Il presidente della Repubblica, con decreto 21 maggio 1979, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 4 della legge 20 giugno 1956, n. 658, ha disposto il conferimento della medaglia d'argento al merito civile al brigadiere dei carabinieri Diego Maranto, con la seguente motivazione:

« Libero dal servizio, udite delle invocazioni di aiuto provenire da un appartamento sito al primo piano di una palazzina, accorreva prontamente. Constatato che nel vano adibito a cucina una bombola di gas liquido era avvolta dalle fiamme, dopo aver invitato i presenti ad allontanarsi velocemente, non esitava ad avvicinarsi al contenitore riuscendo a chiudere la valvola di erogazione ed a soffocare le residue fiamme con una coperta. Sebbene ustionato alla mano destra riusciva poi a trasportare il contenitore all'aperto scongiurando così ogni pericolo. Esempio mirabile di alto senso del dovere ed operante umana solidarietà », il 25 luglio 1976 in Galati Mamertino (Messina).

Il presidente della Repubblica, con decreto 5 dicembre 1979, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 4 della legge 20 giugno 1956, n. 658, ha disposto il conferimento della medaglia d'argento al merito civile al terzo gruppo elicotteri della Marina militare di Catania, con la seguente motivazione:

« Il gruppo elicotteri della Marina militare di Catania, nel corso della sua decennale attività, con generoso slancio ed eccezionale perizia si è prodigato, tra disagi notevolissimi ed in circostanze talvolta drammatiche, in favore delle popolazioni civili colpite da calamità di ogni genere. Sempre presente là dove le necessità delle genti e le improvvise sciagure ne richiedevano l'intervento, ha impegnato i propri appartenenti in rischiose, difficili ed estenuanti operazioni di soccorso. Fulgido esempio di grande umana solidarietà e generosa abnegazione ». (1969-1979).

(4964)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Rivergaro.

Con decreto ministeriale 14 settembre 1984, n. 14/4740, al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Rivergaro è stata concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1985, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 170.373.290, corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 175.606.360 iscritto a ruolo a nome del sig. Provini Giuseppe.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Piacenza darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(4932)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Condofuri

Con decreto 6 luglio 1984 del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area demaniale marittima di mq 219 sita nel comune di Condofuri (Reggio Calabria) e riportata nel catasto del medesimo comune al foglio di mappa n. 68, particella n. 76.

(4908)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Ulteriore assegnazione di fondi al prefetto di Isernia per far fronte alle urgenti necessità derivate dal terremoto del 7 maggio 1984 e successivi. (Ordinanza n. 347/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Viste le proprie ordinanze n. 211/FPC/ZA del 10 maggio 1984 e n. 221/FPC/ZA del 22 maggio 1984 con le quali è stata messa a disposizione del prefetto di Isernia la somma complessiva di L. 2.500.000.000 per fronteggiare le urgenti necessità derivate dal sisma del 7 maggio 1984;

Visti i telegrammi numeri 1034/23 B/P.C. in data 2 agosto 1984, 1034/23 B/P.C. del 23 agosto 1984 e 1034/23 B/P.C. dell'11 settembre 1984 con i quali il prefetto di Isernia rappresenta la necessità dell'accreditamento di ulteriori L. 4.000.000.000 per le spese relative al trasporto roulottes, alla sistemazione ed urbanizzazione delle aree destinate agli insediamenti dei prefabbricati, alla gestione delle mense ed al pagamento del contributo per autonoma sistemazione alloggiativa e delle indennità di requisizione;

Vista la lettera n. 466 in data 22 giugno 1984 con la quale il provveditorato alle opere pubbliche per il Molise ha segnalato un fabbisogno di L. 2.400.000.000 per interventi di somma urgenza, non coperti da finanziamenti del Ministero dei lavori pubblici, da eseguire su edifici di culto ubicati nella provincia di Isernia;

Visti i telegrammi n. 594/1-27D/P.C. del 26 giugno 1984 e n. 819/14 B/P.C. del 13 luglio 1984 con i quali il prefetto di Isernia rappresenta l'assoluta necessità di effettuare gli interventi di cui sopra a salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

Ravvisata la necessità di disporre le richieste assegnazioni;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Articolo unico

Per gli interventi di cui alle premesse è assegnata al prefetto di Isernia la somma di L. 6.400.000.000 (seimiliardiquattrocentomilioni) da destinarsi quanto a L. 4.000.000.000 ad integrazione dei fondi già assegnati con le citate ordinanze n. 211/FPC/ZA e n. 221/FPC/ZA del 10 e 22 maggio 1984 e quanto di L. 2.400.000.000 agli interventi di somma urgenza su edifici di culto in provincia di Isernia da eseguire a cura del provveditorato alle opere pubbliche per il Molise.

Detta somma fa carico sulle disponibilità del fondo per la protezione civile istituito con l'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547, e successive integrazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(4957)

Assegnazione di fondi all'amministrazione provinciale di Caserta per la sistemazione del ponte S. Ferdinando nel comune di Mignano Montelungo. (Ordinanza numero 348/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Vista la nota n. 35285 in data 23 giugno 1984 con la quale l'amministrazione provinciale di Caserta ha segnalato la urgente necessità di provvedere alla sistemazione del ponte S. Ferdinando gravemente danneggiato dagli eventi sismici del 7 - 11 maggio 1984 onde ripristinare l'accesso al comune di Mignano Montelungo;

Visto il telegramma n. 3000/GAB del 7 settembre 1984 con il quale il prefetto di Caserta esprime parere favorevole alla realizzazione dei lavori sopra cennati, onde ovviare alla situazione di grave disagio venutasi a determinare per i cittadini del comune interessato;

Considerato che il fabbisogno finanziario occorrente per l'esecuzione dei cennati lavori è stato previsto in L. 250.000.000;

Ritenuto opportuno aderire alla predetta richiesta al fine di assicurare la agibilità del manufatto di che trattasi, indispensabile alla viabilità locale;

Avvalendosi dei poteri conferitigli, ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Per l'esecuzione dei lavori citati nelle premesse è assegnato all'amministrazione provinciale di Caserta a carico del fondo di cui all'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni nella legge 12 novembre 1982, n. 547, e successive modificazioni, un contributo speciale di L. 250.000.000 (duecentocinquantamilioni).

Al provveditore alle opere pubbliche per la Campania è riservata l'alta vigilanza sulla esecuzione dell'opera.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1984.

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(4958)

Proroga della sospensione dei termini di cui all'art. 1, punto 2, dell'ordinanza n. 216/FPC/ZA del 16 maggio 1984. (Ordinanza n. 349/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;

Vista la legge 24 luglio 1984, n. 363, di conversione del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159;

Visto il telegramma n. 1603/23A/P.C. in data 6 settembre 1984 con il quale la prefettura di Isernia chiede la proroga del termine fissato nell'ordinanza n. 216/FPC/ZA del 16 maggio 1984 per le esecuzioni degli sfratti;

Ravvisata l'opportunità di aderire alla richiesta della prefettura, stante il perdurare della situazione di disagio per la popolazione colpita dal terremoto del 7 maggio 1984 e successivi;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Sono prorogati di 3 mesi, a partire dal 16 agosto 1984, i termini relativi alla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti per consegna o rilascio di immobili di cui all'art. 1, puto 2, dell'ordinanza n. 216/FPC/ZA del 16 maggio 1984.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(4959)

Proroga delle disposizioni di cui all'ordinanza n. 196/FPC/ZA del 2 maggio 1984. (Ordinanza n. 350/FPC/ZA)

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Viste le proprie ordinanze n. 19/FPC del 7 ottobre 1983, n. 21/FPC del 15 novembre 1983 e n. 181/FPC/ZA del 10 aprile 1984;

Vista la propria ordinanza n. 196/FPC/ZA del 2 maggio 1984 con la quale, tra l'altro, sono state estese fino al 20 settembre 1984, in favore dei nuclei familiari sgomberati dai fabbricati

dichiarati inagibili di Bagnoli, Fuorigrotta e Pianura, le misure assistenziali concernenti il contributo di L. 350.000 per autonoma sistemazione alloggiativa e l'assistenza alberghiera;

Vista la propria ordinanza n. 345/FPC/ZA del 12 settembre 1984;

Vista la lettera 571 BRA/Gab in data 3 settembre 1984 con la quale il prefetto di Napoli ha rappresentato la necessità di disporre la proroga dei cennati benefici fino al 31 dicembre 1984 attesa la persistenza del fenomeno bradisismico nell'area flegrea;

Ritenuto opportuno aderire alle predette richieste anche al fine di perequare la fruizione dei benefici già disposta in favore dei nuclei familiari puteolani con la citata ordinanza n. 345/FPC/ZA del 12 settembre 1984;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni *contraria norma;*

Dispone:

Le disposizioni concernenti il contributo di L. 350.000 mensili per autonoma sistemazione alloggiativa e l'assistenza alberghiera, estese ai nuclei familiari sgomberati da Bagnoli, Fuorigrotta e Pianura con ordinanza n. 196/FPC/ZA del 2 maggio 1984 fino al 20 settembre 1984, sono prorogate al 31 dicembre 1984;

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(4960)

Autorizzazione ai sindaci dei comuni colpiti dal terremoto del 7 e 11 maggio 1984 a provvedere alla temporanea requisizione di abitazioni di proprietà privata. (Ordinanza n. 351/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Vista la propria ordinanza n. 4/FPC del 6 settembre 1983, e successive integrazioni e modificazioni;

Considerato che nell'approssimarsi della stagione invernale è necessario reperire alloggi per una più confortevole sistemazione di nuclei familiari allo stato sistemati provvisoriamente nelle tende e nelle roulottes;

Ritenuto che a tal fine possa risultare più idonea l'azione diretta dei sindaci dei comuni colpiti dal terremoto;

Ravvisata la necessità di conferire ai sindaci stessi il potere *di procedere alla temporanea requisizione* di immobili di proprietà privata;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

I sindaci dei comuni colpiti dal terremoto del 7 e 11 maggio 1984 delle province di Isernia, Frosinone, l'Aquila, Caserta, Chieti e Pescara, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 248, allegato *E*, potranno disporre, con propri provvedimenti motivati, la temporanea requisizione per un periodo non inferiore a 6 mesi di idonei immobili di proprietà privata da destinare ai nuclei familiari sistemati provvisoriamente in tende o roulottes.

Art. 2.

Nell'ipotesi di carenza di immobili da requisire nell'ambito del territorio comunale, il sindaco può chiedere l'intervento del prefetto perché provveda alla requisizione di immobili nei comuni limitrofi.

Art. 3.

Ai provvedimenti di requisizione emanati in esecuzione della presente ordinanza si applicano i criteri e le modalità stabilite con gli articoli 3, 4, 5 e 6 dell'ordinanza n. 4/FPC del 6 settembre 1983, e successive integrazioni e modificazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(4961)

Misure dirette ad assicurare la definizione delle attività di reinsediamento della popolazione colpita dal terremoto del novembre 1980. (Ordinanza n. 352/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 13-*bis* della legge 24 luglio 1984, n. 363 con il quale, tra l'altro, è stata demandata al Ministro per il coordinamento della protezione civile la definizione degli adempimenti tecnici ed amministrativi conseguenti all'attuazione dei programmi di reinsediamento delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 realizzati dal commissario straordinario del Governo per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, con esclusione degli interventi concernenti la città di Napoli;

Considerato che all'attuazione dei citati compiti era delegato l'ufficio speciale regionale, istituito con l'art. 7 dell'ordinanza n. 69 del 29 dicembre 1980 del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata;

Tenuto conto che tale ufficio è stato soppresso per effetto della cessazione della gestione stralcio dell'attività del commissario per le zone terremotate;

Ravvisata la necessità di proseguire la delicata e complessa attività residua nella stessa sede del cennato ufficio, anche per non frazionare gli archivi ed evitare ogni soluzione di continuità;

Ravvisata, altresì, l'opportunità di affidare ad un funzionario del provveditorato regionale alle opere pubbliche della Campania la direzione dell'ufficio;

Individuato nella persona del dirigente superiore ing. Bruno Liviera Zugiani il funzionario adatto, per provata esperienza e capacità, a dirigere tale ufficio;

Ritenuto opportuno che tale ufficio continui ad avvalersi della stessa struttura tecnico-amministrativa di assistenza che ha svolto funzioni di supporto al soppresso ufficio speciale regionale e con la quale sarà stipulata apposita convenzione;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

La definizione delle attività relative al reinsediamento della popolazione colpita dal terremoto del novembre 1980 è curata dal capo del servizio tecnico del Provveditorato alle opere pubbliche della Campania, ing. Bruno Liviera Zugiani che assume i poteri di capo dell'ufficio per la definizione delle attività di reinsediamento e si avvale della struttura di assistenza S.p.a. Bonifica.

Art. 2.

Al funzionario di cui al precedente art. 1, per il delicato e gravoso incarico attribuitogli per effetto della presente ordinanza è corrisposto un compenso forfettario ragguagliato a 200 ore mensili di lavoro straordinario.

Art. 3.

Per l'espletamento dei compiti di cui alla presente ordinanza, il capo dell'ufficio per la definizione delle attività di reinsediamento verrà dotato dei mezzi finanziari occorrenti, attraverso apposita contabilità speciale da istituire presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Napoli.

Art. 4.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si provvede con le disponibilità del fondo istituito con l'art. 2 del decreto-legge 12 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547, e successive integrazioni e modificazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(4962)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva, campagna 1984-85. (Provvedimento n. 30/1984)

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Vista la legge 21 dicembre 1961, n. 1527, che demanda al C.I.P. di stabilire con provvedimento da emanare entro il 30 settembre di ogni anno, i criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse in base alle caratteristiche di resa, acidità ed umidità, nonché in base agli altri elementi di valutazione ritenuti necessari;

Visto il provvedimento n. 15/1976, del 26 maggio 1976, con il quale sono stati stabiliti i criteri suddetti per la campagna 1976-77;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera

di confermare, per la campagna 1984-85, i criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva della campagna 1976-77, contenuti nel provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 14/1976 del 26 maggio 1976 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 31 maggio 1976).

Roma, addì 20 settembre 1984

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
ALTISSIMO

(4996)

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 19 settembre 1984, n. **15400/AG.**

Rimborso agli enti locali delle somme occorrenti al trattamento economico dei giovani occupati. Art. 7 della legge 16 maggio 1984, n. 138.

A tutte le amministrazioni comunali e provinciali;
Ai prefetti della Repubblica;
Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta;

e, per conoscenza:

Alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministero dell'interno;
Alla Corte dei conti - Sezione enti locali;
Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato I.G.B.;
Al commissario dello Stato nella regione siciliana;
Al rappresentante del Governo nella regione sarda;
Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia;
Ai commissari del Governo nelle province autonome di Trento e Bolzano;
Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario;
Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta.

§ 1. *Premessa*

L'art. 7 della legge 16 maggio 1984, n. 138, dispone che dal 1° gennaio 1984 le somme occorrenti al trattamento economico dei giovani occupati presso le province, i comuni e loro consorzi, le comunità montane e le aziende municipalizzate debbono essere annualmente rimborsate dal Ministero dell'interno direttamente a ciascun ente interessato sulla base di apposite certificazioni.

Il medesimo articolo di legge dispone, anche, che le modalità alle quali debbono attenersi i predetti enti al fine di predisporre le suindicate certificazioni, vanno fissate con apposito decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro.

In ottemperanza a tale disposizione, il 6 agosto 1984, è stato emanato il decreto interministeriale contenente le norme alle quali debbono attenersi gli enti che occupano personale giovanile di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed aggiunte, al fine di ottenere sia il rimborso delle somme occorrenti al trattamento economico del predetto personale sia le eventuali anticipazioni trimestrali di cui al secondo comma del citato art. 7 della legge 16 maggio 1984, n. 138.

Con la presente circolare vengono, pertanto, diramate le istruzioni necessarie per consentire agli enti interessati di predisporre correttamente la suddetta documentazione in base alle norme stabilite dal citato decreto del 6 agosto 1984.

§ 2. *Rimborsi - Compilazione e trasmissione del certificato - Modello* A

Le province, i comuni e loro consorzi, le comunità montane e le aziende municipalizzate che occupano personale giovanile, ai sensi delle disposizioni legislative indicate nelle premesse, sono tenuti a compilare un certificato del tutto conforme all'allegato modello *A*, approvato con il predetto decreto del 6 agosto 1984.

Il certificato, in originale e due copie conformi, redatto esclusivamente a macchina, deve contenere la esatta denominazione dell'ente, l'indirizzo completo, nonché il nome del comune e della provincia di appartenenza dell'ente stesso.

Il certificato deve contenere, inoltre, sia l'attestazione dell'avvenuta corresponsione ai giovani occupati degli importi di cui si chiede il rimborso sia l'attestazione che sono stati soddisfatti gli obblighi fiscali, previdenziali ed assicurativi.

Nel certificato vanno poi elencati i nomi dei giovani occupati, l'ammontare lordo della spesa effettivamente sostenuta nell'anno, distinta, nelle due apposite colonne, per assegni fissi ed oneri riflessi a carico dell'ente, gli importi delle eventuali anticipazioni ottenute nel corso dell'anno dalla regione e dal Ministero dell'interno, nonché l'importo residuo che l'ente deve ricevere o, eventualmente, restituire.

Il certificato, firmato con cognome e nome dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario, o dal direttore per le aziende municipalizzate, e dal ragioniere, deve essere trasmesso dagli enti interessati alla prefettura

della rispettiva provincia e, per la Valle d'Aosta, alla presidenza della giunta regionale entro il termine improrogabile del 31 gennaio di ogni anno.

Fa fede il timbro postale della raccomandata. E' tuttavia consigliabile il recapito per le vie brevi a cura del segretario, o del direttore per le aziende municipalizzate.

§ 3. *Modalità di pagamento*

Il Ministero dell'interno provvederà al rimborso delle somme esclusivamente:

1) mediante accreditamento in c/c postale per i comuni con popolazione inferiore agli 8.000 abitanti nonché per tutti quegli enti che non sono tenuti alla osservanza degli obblighi previsti dall'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni.

Pertanto gli enti che non dispongono ancora di un conto corrente postale sono tenuti a rivolgere apposita domanda all'amministrazione interessata allo scopo di ottenere l'apertura del conto corrente medesimo. Il numero di tale conto dovrà essere riportato nell'apposito spazio del modello riservato a tale scopo.

Si raccomanda la più scrupolosa attenzione circa l'indispensabile corrispondenza che deve risultare tra il numero del conto corrente e l'intestazione o il destinatario del conto stesso;

2) mediante accreditamento nel conto intestato presso le tesorerie provinciali dello Stato per i comuni con popolazione superiore agli 8.000 abitanti, per le amministrazioni provinciali nonché per tutti gli enti che sono tenuti all'osservanza degli obblighi previsti dal già citato art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119.

Non possono essere effettuati pagamenti con modalità diverse da quelle suindicate.

§ 4. *Anticipazioni - Compilazione e trasmissione del certificato - Modello* B

Gli enti che intendono richiedere le eventuali anticipazioni trimestrali di cui al secondo comma del citato art. 7 della legge 16 maggio 1984, n. 138, debbono produrre anche apposita istanza.

L'istanza, in originale e due copie conformi, redatta esclusivamente a macchina su modello del tutto conforme all'allegato modello *B*, approvato con il già citato decreto del 6 agosto 1984, deve essere fatta pervenire alla prefettura della rispettiva provincia entro il termine improrogabile del 31 gennaio di ogni anno, unitamente al certificato di cui al predetto paragrafo 2.

Detta istanza deve contenere il numero complessivo dei giovani occupati e l'ammontare globale annuo lordo della spesa preventivata per la retribuzione dei giovani occupati distinta, nelle due apposite colonne, per assegni fissi ed oneri riflessi a carico dell'ente.

Per quanto altro riguarda la compilazione e le firme dell'allegato modello *B*, si richiamano le corrispondenti disposizioni di cui al precedente paragrafo 2.

§ 5. *Disposizioni transitorie per l'anno* 1984: *Compilazione e trasmissione del certificato - Modello* C

Gli enti che intendano chiedere anticipazioni per il corrente anno 1984 sono tenute a produrre apposita istanza conforme all'allegato modello *C*, approvato con lo stesso decreto del 6 agosto 1984.

L'istanza, in originale e due copie conformi, redatta esclusivamente a macchina deve contenere l'elenco nominativo dei giovani occupati, l'ammontare lordo della spesa preventivata per l'anno 1984 distinta, nelle due apposite colonne, per assegni fissi ed oneri riflessi a carico dell'ente, la somma anticipata dalla regione dal 1° gennaio 1984 e quindi l'importo residuo che l'ente deve percepire.

Per la compilazione delle altre voci del modello e per le firme si richiamano le corrispondenti disposizioni di cui al precedente paragrafo 2.

Al modello *C* debbono essere unite le delibere certificative previste dal nono comma dell'art. 5 della stessa legge 1984, n. 138, comprovanti che gli enti richiedenti hanno ottemperato, nei termini previsti, a quanto richiesto nei commi precedenti dello stesso art. 5 in merito all'attribuzione dei posti di organico disponibili.

L'istanza e le delibere certificative debbono essere trasmesse alla prefettura della rispettiva provincia e, per la Valle d'Aosta, alla presidenza della giunta regionale, entro il termine improrogabile del 30 settembre 1984.

Va soggiunto che gli enti che non dovessero richiedere anticipazioni per l'anno in corso, debbono allegare le suddette delibere certificative alla richiesta di rimborso relativa all'anno 1985.

§ 6. *Adempimenti delle prefetture*

Alle prefetture è demandato il compito di raccogliere e revisionare attentamente la documentazione che gli enti interessati faranno pervenire.

Provvederanno, quindi, a vistare — per l'ammissione a pagamento — l'originale e una copia dei modelli compilati dagli enti e trasmetteranno tutti gli atti, per corriere speciale ed in unico plico, a questo Ministero per i successivi provvedimenti entro dieci giorni dalle scadenze del 31 gennaio di ogni anno e del 30 settembre 1984, come indicato nei paragrafi 2 e 5 della presente circolare.

Una copia è trattenuta agli atti della prefettura.

Copia della circolare e degli allegati modelli debbono essere consegnati ai segretari degli enti interessati e ai direttori delle aziende municipalizzate.

Si raccomanda l'osservanza delle presenti istruzioni.

p. *Il Ministro*: CIAFFI

ALLEGATO

DECRETO 6 agosto 1984.

Modalità relative alla certificazione per l'erogazione da parte del Ministero dell'interno delle somme occorrenti per il trattamento economico dei giovani occupati presso le province, i comuni e loro consorzi, le comunità montane e le aziende municipalizzate.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n.* 249 *del* 10 *settembre* 1984)

(*Omissis*).

(4970)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università dell'Aquila

E' indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di sesto livello retributivo-funzionale presso l'Università degli studi dell'Aquila, area funzionale tecnico-scientifica, presso l'istituto di meccanica e macchine, profilo professionale assistente tecnico.

A norma dell'art. 1, comma secondo, del decreto interministeriale 20 maggio 1983, la percentuale da riservare al personale proveniente dalla qualifica immediatamente inferiore, con cinque anni di anzianità è stabilita nella misura del 30%.

Titolo di studio: diploma di maturità scientifica, diploma di maturità tecnica o professionale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi dell'Aquila, servizio del personale, piazza dell'Annunziata, 1, 67100 L'Aquila, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami avranno luogo presso i locali dell'Università degli studi dell'Aquila, piazza dell'Annunziata, 1, 67100 L'Aquila, alle ore 8, a partire dal sessantesimo giorno non festivo successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi dell'Aquila.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di quinto livello retributivo-funzionale presso l'Università degli studi dell'Aquila, area funzionale tecnico-scientifica, presso l'istituto di meccanica e macchine, profilo professionale operatore tecnico.

A norma dell'art. 1, comma secondo, del decreto interministeriale 20 maggio 1983, la percentuale da riservare al personale proveniente dalla qualifica immediatamente inferiore, con cinque anni di anzianità è stabilita nella misura del 30%.

Titolo di studio: diploma di qualifica professionale o attestato di qualifica rilasciato ai sensi della legge n. 845/78 più diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi dell'Aquila, servizio del personale, piazza dell'Annunziata, 1, 67100 L'Aquila, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami avranno luogo presso i locali dell'Università degli studi dell'Aquila, piazza dell'Annunziata, 1, 67100 L'Aquila, alle ore 8, a partire dal sessantesimo giorno non festivo successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi dell'Aquila.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di quarto livello retributivo-funzionale presso l'Università degli studi dell'Aquila, area funzionale tecnico-scientifica, presso l'istituto di meccanica e macchine, profilo professionale agente tecnico.

A norma dell'art. 1, comma secondo, del decreto interministeriale 20 maggio 1983, la percentuale da riservare al personale proveniente dalla qualifica immediatamente inferiore, con cinque anni di anzianità è stabilita nella misura del 30%.

Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi dell'Aquila, servizio del personale, piazza dell'Annunziata, 1, 67100 L'Aquila, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami avranno luogo presso i locali dell'Università degli studi dell'Aquila, piazza dell'Annunziata, 1, 67100 L'Aquila, alle ore 8, a partire dal sessantesimo giorno non festivo successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi dell'Aquila.

(4895)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario dell'esperimento pratico del concorso, per esami, a ventinove posti di operaio specializzato nel ruolo del personale operaio della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

L'esperimento pratico del concorso, per esami, a ventinove posti di operaio specializzato nel ruolo del personale operaio della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, indetto con decreto 2 novembre 1982, n. 01836, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 14 febbraio 1983, avrà luogo a Roma, con inizio alle ore 8, presso l'istituto tecnico industriale « A. Severi », via Casal de Merode, 6, nei sottoindicati giorni:

candidati con cognomi da Abbate Luigi Annino a Cannato Ciro compresi, il 15 ottobre 1984;

candidati con cognomi da Capoccia Mario a De Gennaro Claudio compresi, il 16 ottobre 1984;

candidati con cognomi da Deiana Mario a Ferri Giovanni compresi, il 17 ottobre 1984;

candidati con cognomi da Ferrigno Giulio a La Grasta Giovanni compresi, il 18 ottobre 1984;

candidati con cognomi da La Mola Virgilio a Mei Adriano compresi, il 22 ottobre 1984;

candidati con cognomi da Melato Mario a Pietrovelli Elio compresi, il 23 ottobre 1984;

candidati con cognomi da Pino Giuseppe a Sedda Bruno compresi, il 24 ottobre 1984;

candidati con cognomi da Serra Claudio a Zucchetti Pierino compresi, il 25 ottobre 1984.

Si precisa che l'esperimento pratico consisterà in un capolavoro da eseguirsi con materiale ferroso e, pertanto, i candidati dovranno presentarsi muniti, oltre che di un documento di riconoscimento non scaduto di validità, anche di un calibro ventesimale per interni ed esterni.

(4873)

CORTE DEI CONTI

Diario delle prove scritte dei concorsi pubblici, per esami, a posti di coadiutore dattilografo nel ruolo del personale di dattilografia, da destinare agli uffici di Palermo e di Ancona.

Concorso a otto posti da destinare agli uffici della Corte dei conti con sede in Palermo:

Palermo - ente Fiera del Mediterraneo - padiglione n. 20 - piazza Generale Cascino: 27 novembre 1984, ore 8.

Concorso a tre posti da destinare agli uffici della Corte dei conti con sede in Ancona:

Ancona - Università degli studi - facoltà di medicina - via Monte D'Ago: 1° dicembre 1984, ore 8.

(4952)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso ad un posto di assistente medico per il servizio medicina di base presso l'unità sanitaria locale n. 38

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico per il servizio medicina di base presso l'unità sanitaria locale n. 38 (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Gardone Val Trompia (Brescia).

(4972)

REGIONE SICILIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a tre posti di aggiunto di segreteria presso l'unità sanitaria locale n. 48.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di aggiunto di segreteria presso l'unità sanitaria locale n. 48.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in S. Agata Militello (Messina).

(4938)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 263 del 24 settembre 1984, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Arzachena: Concorso pubblico, per esami, ad un posto di dattilografo da inquadrare nella 3ª fascia funzionale.

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita *Italia*	Prezzi di vendita *Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227